



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11862 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da

BPM Concerti s.r.l., in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Marletta e Marco Celant, presso lo studio dei quali in Roma, via Emilio De' Cavalieri, 11, ha eletto domicilio;

contro

Ministero della cultura, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

nei confronti

The Base s.r.l.; Pubblicaconcerti s.r.l.;

per l'annullamento

- dei decreti direttoriali 2.11.2021 (rep. n. 1390), 20.9.2021 (rep. n. 1263) e 13.9.2021 (rep. n. 1250) di assegnazione dei contributi per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera di cui al d.m. 3.3.2021 (rep.

n. 107), così come modificato dal d.m. 16.3.2021 (rep. n. 125), degli allegati a tali decreti direttoriali

- di tutti gli atti preliminari, connessi o conseguenti, e in particolare, in quanto occorrer possa e *in parte qua*, dell'art. 4, co. 4, d.m. 3.3.2021 (così come modificato dal d.m. 16.3.2021) e dell'art. 7, co. 2, d.d. 13.4.2021 (rep. n. 598);

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

- che la ricorrente contesta la quantificazione del contributo assegnatole con gli atti in epigrafe all'esito della procedura indetta con avviso del 13.4.2021, a valere sul fondo istituito dall'art. 183, co. 2, d.l. n. 34 del 2020;

- che ha notificato l'atto introduttivo del giudizio e i motivi aggiunti anche alle società Pubbliconcerti, inserita nell'all. 1 ("Elenco dei soggetti ammessi ai sensi del dm n. 107 del 3 marzo 2021, art. 4") del d.d. 13.9.2021 (rep.n. 1250) e The Base, inserita nell'all. 1 ("Elenco integrativo dell'Allegato 1 del decreto direttoriale n. 1263 del 20.9.2021 dei soggetti ammessi ai sensi del dm n. 107, art. 4 del 3 marzo 2021") del d.d. 2.11.2021 (rep. n. 1390, recante "Secondo decreto direttoriale" di assegnazione dei contributi *ex art. 4 d.m. 3.3.2021*);

Ritenuto:

- che va disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soggetti ammessi al contributo in esame – avuto riguardo all'indirizzo espresso in analoga fattispecie da Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2022, n. 4303 (secondo cui "in ragione della limitata disponibilità delle risorse da ripartire, i beneficiari pro-quota delle risorse del fondo, devono qualificarsi controinteressati [...] in quanto destinati

[o potenzialmente destinati] ad essere incisi, in caso di accoglimento del ricorso, dalla proporzionale riduzione dei contributi ricevuti, in ragione della necessità di rispettare i limiti finanziari del plafond stanziato”) – autorizzando parte ricorrente alla notificazione con le modalità di seguito precisate (art. 49, co. 3, c.p.a.):

a) la ricorrente provvederà alla pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero della cultura di un avviso dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome o la denominazione della ricorrente stessa e l'indicazione delle parti intimiate; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione del nome o denominazione di ciascun controinteressato; una sintesi dei motivi di impugnazione e le domande formulate; l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dell'avviso innanzi menzionato e a non rimuovere lo stesso sino alla definizione del giudizio;

- che la pubblicazione in questione va effettuata entro il 3.11.2022, con ulteriore termine sino al 14.11.2022 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità di cui in motivazione;

fissa per la discussione del merito l'udienza del 14.3.2023.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'11 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Francesca Santoro Cayro, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Mario Alberto di Nezza

Donatella Scala

IL SEGRETARIO